



Enerviva S.r.l.
Via San Matteo 5
IT - 06081 Assisi
C.F. e P.IVA IT03318060542
N. Verde 800.126.920
servizioclienti@enerviva.it
www.enerviva.it

PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA SUL LIBERO MERCATO

Il Cliente, come sotto identificato, propone a Enerviva S.r.l. ("Fornitore") di sottoscrivere un contratto di somministrazione di energia elettrica ("Contratto") secondo i termini e le Condizioni Contrattuali costituite dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni Economiche allegate alla presente.

DATI PERSONALI

Nome:	<input type="text"/>
Cognome:	<input type="text"/>
Data di nascita:	<input type="text"/>
Luogo di nascita:	<input type="text"/>
Codice fiscale:	<input type="text"/>
Indirizzo di residenza:	<input type="text"/>
Cap, Comune e Prov di residenza:	<input type="text"/>
Email:	<input type="text"/>
Recapito telefonico:	<input type="text"/>

DATI AZIENDALI

Ragione sociale o Denominazione:	<input type="text"/>
Indirizzo:	<input type="text"/>
Cap, Comune e Prov.:	<input type="text"/>
Codice fiscale:	<input type="text"/>
Partita Iva:	<input type="text"/>
Email:	<input type="text"/>
Recapito telefonico:	<input type="text"/>

DATI FORNITURA

Elenco dei Punti di Prelievo allegato al presente Contratto

Il seguente Punto di Prelievo:

POD:	<input type="text"/>
Indirizzo di fornitura (se diverso):	<input type="text"/>
Cap, Comune e Prov. (se diverso):	<input type="text"/>
Tensione:	<input type="text"/>
Uso:	<input type="text"/>
Distributore:	<input type="text"/>
Fornitore uscente:	<input type="text"/>
Mercato di provenienza:	<input type="text"/>
Potenza disponibile [kW]:	<input type="text"/>
Consumo annuo [kWh]:	<input type="text"/>
Data presunta attivazione:	<input type="text"/>

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE BOLLETTE E FUTURE COMUNICAZIONI

Formato cartaceo, al costo aggiuntivo di € 4,00 a bolletta

Formato digitale, **GRATIS**, all'indirizzo email indicato

DATI PAGAMENTO E MANDATO DI ADEBITO DIRETTO SEPA

Bonifico bancario al costo aggiuntivo di € 4,00 a bolletta

Addebito diretto SEPA, **GRATIS**, sul conto corrente bancario:

IBAN:	<input type="text"/>
Creditore:	<input type="text"/>
Indirizzo Creditore:	<input type="text"/>
ID Creditore:	<input type="text"/>
ID Mandato (a cura di Enerviva):	<input type="text"/>
Tipo pagamento:	<input type="text"/>

SOTTOSCRIZIONE DEL MANDATO PER ADEBITO DIRETTO SEPA. La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l'autorizzazione a Enerviva S.r.l. a richiedere alla banca del debitore l'addebito del suo conto e (B) l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Enerviva S.r.l. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. Il creditore è tenuto ad informare il debitore dell'importo e della data di scadenza relativi alla disposizione di incasso (Pre-notifica), almeno 10 giorni di calendario prima della data di scadenza. Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.

Luogo:	<input type="text"/>	Data:	<input type="text"/>
Firma (e Timbro se Azienda):	<input type="text"/>		

SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Il Cliente, come sopra identificato, con la sottoscrizione in calce, formula la proposta di contratto a Enerviva S.r.l. e dichiara: a) di aver preso visione ed accettato la seguente documentazione: Condizioni Generali di fornitura, Condizioni Economiche, Nota informativa per il Cliente finale, Livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita, Scheda di confrontabilità per Clienti finali domestici di energia elettrica nonché tutte le informative riportate nel presente modulo, nessuna esclusa; b) che tale fornitura non sarà utilizzata da clienti finali identificati dalla Delibera ARG/elt n. 4 del 2008 e s.m.i. allegato A art.18, dalla delibera CIPE n. 91 del 06/11/1979 e s.m.i., dalla Delibera ARG/elt n. 117 del 2008 e s.m.i. allegato A art.2 comma 2.2, ne per alimentare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita di persone, ne da persone in gravi condizioni di salute, disagio fisico e/o economico, ne per il sollevamento di persone; c) di confermare le scelte indicate nel modulo e di conoscere le condizioni contrattuali ed economiche di Tutela definite dall'AEEGSI. Il Cliente si assume, altresì, la veridicità delle informazioni riportate nel presente modulo; d) di recedere irrevocabilmente, in funzione della tipologia della somministrazione richiesta a Enerviva S.r.l., dal contratto di fornitura di energia elettrica per gli usi indicati nel presente modulo ed in essere con il Fornitore uscente indicato nel presente modulo. A tal fine il Cliente conferisce a Enerviva S.r.l. specifico mandato con rappresentanza perché proceda in proprio nome e per proprio conto ad inoltrare al Fornitore uscente di energia elettrica il suddetto recesso ed ad effettuare le necessarie comunicazioni agli eventuali soggetti terzi competenti; e) di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. lgs. 196/2003.

Luogo:	<input type="text"/>	Data:	<input type="text"/>
Firma (e Timbro se Azienda):	<input type="text"/>		

Il Cliente, come sopra identificato, dichiara di approvare le Condizioni economiche qui di seguito allegate e, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali del Contratto: art. 1 (Oggetto del contratto), art. 2 (Condizioni necessarie per l'attivazione della fornitura), art. 3 (Perfezionamento, decorrenza e durata del contratto), art. 4 (Autorizzazioni e mandati conferiti dal cliente), art. 5 (Modalità, condizioni ed uso della fornitura), art. 6 (Oneri, imposte e corrispettivi per la fornitura di energia elettrica), art. 7 (Modalità di fatturazione e termini di pagamento), art. 8 (Ritardo dei pagamenti, sospensione della fornitura e interessi di mora), art. 9 (Responsabilità del fornitore), art. 10 (Garanzie di pagamento), art. 11 (Recesso), art. 12 (Risoluzione del contratto), art. 13 (Diritto di ripensamento), art. 14 (Condizioni sospensive per l'attivazione della fornitura), art. 15 (Forza maggiore), art. 16 (Cessione del contratto), art. 17 (Inserimento automatico di condizioni imposte da leggi e provvedimenti delle autorità competenti), art. 18 (Modifica unilaterale al contratto e aggiornamento dei parametri economici), art. 19 (Cessione, affitto, usufrutto di azienda), art. 20 (Registrazione), art. 21 (Trattamento dei dati personali), art. 22 (Riservatezza), art. 23 (Rinvio a norme e leggi), art. 24 (Modifiche), art. 25 (Comunicazioni), art. 26 (Reclami e richieste di informazioni), art. 27 (Richiesta dati catastali), art. 28 (Annullamento di precedenti accordi) e art. 29 (Legge, elezione di domicilio e foro competente).

Luogo:	<input type="text"/>	Data:	<input type="text"/>
Firma (e Timbro se Azienda):	<input type="text"/>		

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA SUL LIBERO MERCATO

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Contratto si applicano le seguenti definizioni:

AEEGSI: l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i.;
Allegati: sono le Condizioni economiche, la Nota informativa per il Cliente finale, l'Informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 196/03, la Informativa sul regime fiscale applicabile, le Informazioni sui livelli di qualità, indennizzi automatici e reclami, la Composizione del mix energetico per la produzione dell'energia elettrica venduta, la Comunicazione dei dati catastali ai sensi dell'art. 1 comma 333 L. 311/04, la Scheda di confrontabilità (se richiesta) e l'eventuale Elenco dei Punti di Prelievo; **CGF:** sono le condizioni generali di fornitura; **Cliente domestico:** è il cliente che utilizza l'energia elettrica consegnata in un unico punto di prelievo (un solo POD e un solo contatore) per alimentare la sua abitazione (di residenza o meno) e le relative applicazioni (ad esempio le pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti), i locali annessi o pertinenti all'abitazione, i punti di ricarica privata per veicoli elettrici e i servizi generali in edifici composti da massimo due unità immobiliari; **Cliente Non domestico:** è il cliente che utilizza l'energia elettrica per usi diversi da quelli di cui al precedente punto (ad esempio per alimentare un negozio, un ufficio ecc); **Cliente o Cliente finale:** è il Cliente domestico o il Cliente Non domestico che richiede la fornitura dell'energia elettrica per uso proprio, sottoscrittore della Proposta; **Contratto:** è l'insieme della disciplina contrattuale costituita dalla Proposta, dalle CTE, dalle CGF e dagli Allegati; **CE:** sono le condizioni economiche; **D.LGS. 196/03:** è il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123, "Codice in materia di protezione dei dati personali"; **D.LGS. 206/05:** è il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i., GU n.235 del 8-10-2005 - Suppl. Ordinario n. 162, "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"; **D.LGS. 231/02:** è il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., GU n.249 del 23-10-2002, "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"; **D.LGS. 504/95:** è il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e s.m.i., GU n.279 del 29-11-1995 - Suppl. Ordinario n. 143, "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative"; **D.LGS. 79/99:** è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i., GU n.75 del 31-3-1999, "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"; **Data di Attivazione della fornitura:** data di inizio di erogazione dell'energia elettrica; **Delibera AEEGSI 111/06:** è la delibera AEEGSI n. 111/06 e s.m.i., GU n. 153 Supplemento ordinario n. 158 del 04 luglio 2006, "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"; **Delibera AEEGSI 144/07:** è la Delibera AEEGSI n. 144/07 e s.m.i., GU n. 164 Supplemento ordinario 161 del 17 luglio 2007, "Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481"; **Delibera AEEGSI 156/07:** è la delibera AEEGSI n. 156/07 e s.m.i., GU n. 164 Supplemento ordinario 161 del 17 luglio 2007, "Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07"; **Delibera ARG/com 164/08:** è la delibera AEEGSI ARG/com 164/08 e s.m.i., GU n. 2 del 03 gennaio 2009, "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale"; **Delibera ARG/com 202/09:** è la delibera AEEGSI ARG/com 202/09 e s.m.i., pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 30 dicembre 2009, "Approvazione della Direttiva per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana"; **Delibera ARG/elt 107/09:** è la Delibera AEEGSI ARG/elt 107/09 e s.m.i., GU n. 211 dell'11 settembre 2009, SO n. 171, "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)"; **Delibera ARG/elt 191/09:** è la delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e s.m.i., GU n. 31, SO n. 25 del 08 febbraio 2010, "Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali"; **Delibera ARG/elt 198/11:** è la delibera AEEGSI ARG/elt 198/11 e s.m.i., pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 30 dicembre 2011, "Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015"; **Delibera ARG/elt 199/11:** è la delibera AEEGSI ARG/elt 199/11 e s.m.i., pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 31 dicembre 2011, "Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione"; **Delibera ARG/elt 4/08:** è la delibera AEEGSI ARG/elt 4/08 e s.m.i., GU n. 51 del 29 febbraio 2008, SO n. 49 "Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore"; **Delibera 67/2013/R/com** è la delibera AEEGSI 67/2013/R/com "Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in materia di costituzione in mora" e s.m.i. **Delibera ARG/elt 42/08:** è la delibera AEEGSI ARG/elt 42/08 e s.m.i., GU n. 94 del 21.04.08 del 21 aprile 2008, "Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivo (switching)"; **Distributore Locale:** è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99 e s.m.i., per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione; **DPR 131/86:** è il decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i., GU n.99 del 30-4-1986 - Suppl. Ordinario, "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro"; **DPR 633/72:** è il decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., GU n.292 del 11-11-1972 - Suppl. Ordinario, "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"; **Fornitore:** EnerNervia S.r.l., con sede legale in Via San Matteo 5, IT - 06081 Assisi (PG), Registro delle Imprese di Perugia, C.F. e P.I. IT03318060542, REA di Perugia 280514, indirizzo PEC info@pec.enernervia.it; **GSE:** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04, L. 311/04: è la legge 30 dicembre 2004, n. 311, GU n.306 del 31-12-2004 - Suppl. Ordinario n. 192, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"; **PEC:** è un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, disciplinato dal DPR 68/05 e s.m.i., GU n.97 del 28-4-2005, "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3" e dal D.LGS. 82/05 e s.m.i., GU n.112 del 16-5-2005 - Suppl. Ordinario n. 93, "Codice dell'amministrazione digitale"; **Proposta:** è la proposta di contratto per la somministrazione di energia elettrica sul libero mercato sottoscritta dal Cliente; **Punto di Prelievo:** è il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal Cliente finale; **Terna:** è la società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 e s.m.i. che gestisce la rete di trasmissione nazionale; **TUR:** è il tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla BCE e consultabile al link <http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html>.

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Il Cliente richiede a EnerNervia S.r.l., con sede legale in Via San Matteo 5, IT - 06081 Assisi (PG), Registro delle Imprese di Perugia, C.F. e P.I. IT03318060542, REA di Perugia 280514, indirizzo PEC info@pec.enernervia.it (di seguito, per brevità, "Fornitore"), la somministrazione di energia elettrica sul mercato libero mediante la sottoscrizione della "Proposta di contratto per la somministrazione di energia elettrica sul libero mercato" (di seguito, per brevità, "Proposta").

1.2 Oggetto del presente Contratto è la fornitura di energia elettrica e degli altri servizi e prestazioni accessorie connesse da parte del Fornitore al Cliente, con le modalità indicate ed alle condizioni pattuite, presso ciascuno dei siti (di seguito "Punti di Prelievo") riportati nella Proposta e nell'eventuale allegato come di seguito definiti. Il Cliente si impegna ad acquistare e prelevare, esclusivamente dal Fornitore, i quantitativi di energia elettrica necessari al fabbisogno dei propri impianti presso i Punti di Prelievo, ai termini e alle condizioni che seguono.

1.3 La disciplina contrattuale (di seguito, "Contratto") è costituita dalla "Proposta di contratto per la somministrazione di energia elettrica sul libero mercato" (di seguito, per brevità, "Proposta") e dalle presenti "Condizioni generali di somministrazione dell'energia elettrica sul libero mercato" (di seguito, per brevità, "CGF"). Sono altresì allegati (di seguito, "Allegati") le "Condizioni economiche" (di seguito, per brevità, "CE"), la "Nota informativa per il Cliente finale", l'Informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 196/03, la "Informativa sul regime fiscale applicabile", le "Informazioni sui livelli di qualità, indennizzi automatici e reclami", la "Composizione del mix energetico per la produzione dell'energia elettrica venduta", la "Comunicazione dei dati catastali ai sensi dell'art. 1 comma 333 L. 311/04", la "Scheda di confrontabilità" (se richiesta) e l'eventuale "Elenco dei Punti di Prelievo".

1.4 Tutti i predetti documenti costituiscono parte integrante ed inscindibile del Contratto di fornitura di energia elettrica.

1.5 In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali presenti nelle CE e quelle presenti nelle CGF, prevale quanto riportato nelle CE.

1.6 L'energia elettrica e la potenza fornite, ai sensi del presente Contratto, dovranno essere utilizzate dal Cliente solo ed esclusivamente in conformità all'uso da costui dichiarato e per alimentare i propri siti e pertanto l'energia non potrà essere ceduta sotto qualsiasi forma, anche gratuitamente, a terzi.

1.7 Ogni riferimento, nelle presenti CGF a norme legislative, delibere e regolamentari, include, salvo espressa indicazione contraria, tutte le successive modifiche e integrazioni delle stesse. Tutte le fonti normative nazionali citate sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tutte le Delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) sono disponibili sul sito internet www.autorita.energia.it.

1.8 Il Fornitore ed il Cliente saranno di seguito denominati singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti".

ART. 2 CONDIZIONI NECESSARIE PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

2.1 Sono condizioni necessarie per l'attivazione della presente fornitura di cui all'art. 1: a) il fatto che il Cliente, al momento della attivazione della fornitura, non risulti sospeso per morosità o che non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione per morosità; b) il buon esito dell'attivazione dei servizi di trasporto (trasmissione, misura, distribuzione) e dispacciamento; c) il fatto che il punto di prelievo indicato risulti connesso alla rete di distribuzione locale; d) il fatto che il Cliente sia solvibile, cosa che il Fornitore si riserva il diritto di verificare. In ogni caso il Fornitore si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica nel caso in cui il Cliente fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto.

ART. 3 PERFEZIONAMENTO, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

3.1 La Proposta ha validità per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente della stessa, ed il presente Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente riceve comunicazione da parte del Fornitore dell'accettazione della Proposta, da trasmettere entro i suddetti 45 (quarantacinque) giorni, pena la decadenza della Proposta stessa. Ove ne ricorrano le condizioni, il Contratto è soggetto alle disposizioni relative ai contratti a distanza di cui al D.LGS. 206/2005. Ai fini della conclusione del Contratto, il Fornitore non addebita alcun costo per la trasmissione della documentazione; restano a carico del Cliente i costi che lo stesso sostiene per l'invio al Fornitore della documentazione di propria competenza, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di connessione per la trasmissione telematica, i costi postali per l'invio della documentazione in formato cartaceo o i costi telefonici per l'invio tramite fax. Il Fornitore comunicherà al Cliente tale accettazione tramite posta elettronica o qualsiasi altra modalità messa a disposizione dal Cliente nel caso di Cliente Non domestico, mentre per il Cliente domestico tale comunicazione avverrà su supporto cartaceo o, se il cliente domestico è d'accordo, tramite posta elettronica o su altro mezzo durevole.

3.2 Il presente Contratto decorre dal primo giorno dell'attivazione della fornitura, fatta salva la possibilità di recesso esercitabile da entrambe le Parti di cui all'art. 11 ed il diritto di ripensamento di cui all'art. 13. L'attivazione della fornitura avverrà in base alle modalità stabilite dall'AEEGSI ed è subordinata alle condizioni sospensive di cui all'art. 2.

3.3 Il presente Contratto ha durata indeterminata, fermo il diritto di recesso di cui all'art. 11 e fatto salvo quanto diversamente previsto nelle CE.

3.4 Il Fornitore, in maniera insindacabile, si riserva il diritto di non accettare la Proposta sottoscritta dal Cliente.

3.5 L'attivazione della fornitura avverrà alla data indicata nella Proposta, nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente fornitore per il recesso, compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di trasporto e dispacciamento e salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore. Qualora per qualsivoglia motivo si dovesse verificare l'impossibilità di fare decorrere il Contratto dalla data indicata, il Fornitore provvederà a darne immediata comunicazione scritta al Cliente, specificando le cause che l'hanno determinata.

ART. 4 AUTORIZZAZIONI E MANDATI CONFERITI DAL CLIENTE

4.1 Il Cliente autorizza il Fornitore o altra società da questo individuata a ricevere, disporre ed elaborare le misurazioni dei prelievi, per i Punti di Prelievo indicati nella Proposta, inviategli dal Distributore locale competente.

4.2 Il Cliente, a titolo gratuito, conferisce al Fornitore o altra società da questo individuata, ai sensi dell' art. 1705 del Codice Civile, mandato irrevocabile senza rappresentanza per la stipula del contratto di trasporto (sul sito www.enernervia.it/normativa-energia/contratti-di-transporto sono consultabili le condizioni previste dai principali distributori nazionali), con relativa manleva del Fornitore da qualsiasi responsabilità connessa al trasporto dell'energia elettrica ed al suo dispacciamento, e mandato irrevocabile senza rappresentanza per la stipula del contratto di dispacciamento ai sensi della Delibera AEEGSI 111/06 e s.m.i. (in allegato al Codice di Rete reperibile sul sito www.terna.it è consultabile lo schema di Contratto di dispacciamento per punti di prelievo). Conferisce inoltre, sempre a titolo gratuito, mandato irrevocabile con rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 del Codice Civile per la stipula, in nome e per conto del Cliente, del contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica (sul sito www.enernervia.it/normativa-energia/contratti-di-transporto sono consultabili le condizioni previste dai principali distributori nazionali) per i punti di prelievo indicati nella Proposta, ed autorizza il Fornitore, ai sensi dell'art. 1717 del Codice Civile, ad avvalersi per quanto detto di altre società controllanti o da esso controllate, partecipate o designate.

4.3 Il Cliente autorizza il Fornitore a richiedere, in nome e per conto del Cliente, le prestazioni di cui alla Delibera ARG/elt 198/11 e s.m.i..

4.4 Il Cliente, a titolo gratuito, conferisce al Fornitore mandato irrevocabile con rappresentanza per sottoscrivere e comunicare il recesso ad altri fornitori da tutti i contratti precedentemente stipulati dal Cliente stesso con questi.

4.5 Il Cliente conferisce al Fornitore, o a società terze da questo indicate, fin da subito e per tutta la durata del presente Contratto, mandati senza rappresentanza in via esclusiva e deleghe espresse per partecipare all'assegnazione di bande di capacità produttiva, bande di capacità di trasporto, bande d'importazione dall'estero, bande CIP6 ed ogni altra eventuale assegnazione indicata da Terna S.p.a., GSE e altre autorità competenti. Il Cliente s'impegna fin da subito e per tutta la durata del presente Contratto a rilasciare dichiarazioni d'interesse ed a fornire tutta la documentazione necessaria per permettere al Fornitore di agire come al presente punto indicato.

4.6 Il Cliente delega il Fornitore o società terza da questo indicata a richiedere i dati storici dei consumi di energia elettrica, per i Punti di Prelievo indicati nella Proposta, al Distributore locale.

4.7 Il Fornitore non ha alcun potere gestionale diretto nei servizi di trasporto, trasmissione, misura e distribuzione, né di dispacciamento dell'energia, pertanto il Cliente solleva il Fornitore fin da subito per qualsiasi eventuale danno arrecato da disservizi di rete, prelievi di potenza, interruzioni, sbalzi e/o cali di tensione, letture errate dei consumi, misurazioni di ogni tipo non corrispondenti ai consumi reali, disfunzioni e/o manomissioni del gruppo di misura, e rinuncia a qualsiasi indennizzo, risarcimento e risoluzione nei confronti del Fornitore per quanto derivante da tali eventuali danni.

4.8 Il Cliente s'impegna a rispettare tutte le disposizioni che il Fornitore o altra società da questo individuata contrattualizzerà in virtù dei suddetti mandati per i punti di prelievo indicati nella Proposta, e si impegna a prestare tutta la dovuta collaborazione e documentazione per il buon esito delle operazioni di cui sopra.

4.9 I servizi di misura, trasmissione, distribuzione e dispacciamento sono interamente a carico del Cliente, così come specificato nell'art. 6, e le relative tariffe sono stabilite nelle CE.

4.10 Tutte le autorizzazioni ed i mandati conferiti dal Cliente al Fornitore o ad altra società da questo individuata sono da ritenersi in essere fino alla data di risoluzione del presente Contratto, e fino a tale data non revocabili.

4.11 Tutte le autorizzazioni ed i mandati conferiti dal Cliente al Fornitore o ad altra società da questo individuata cessano alla data di risoluzione del presente Contratto.

ART. 5 MODALITÀ, CONDIZIONI ED USO DELLA FORNITURA

5.1 Il Fornitore gestisce solo il servizio commerciale di vendita dell'energia elettrica ed è completamente estraneo alle attività di trasporto e dispacciamento. L'installazione, la gestione, la manutenzione, la realizzazione e la verifica di tutti gli impianti necessari a distribuire l'energia elettrica spettano al Distributore locale di competenza, compreso il trasporto e la consegna fino ai punti di prelievo indicati nella Proposta, ed è responsabile delle condizioni tecniche di erogazione del servizio. Sono a carico del Cliente tutti i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti tecnici che fossero necessari per l'esecuzione del presente Contratto ed in corso di fornitura. L'energia elettrica verrà fornita ai punti di prelievo indicati dal Cliente nella Proposta mediante l'utilizzo della rete nazionale di trasmissione e trasporto e, a seconda del caso specifico, quella del Distributore locale, secondo le caratteristiche tecniche indicate nelle CE, comunicate dai fornitori al Distributore locale competente. Il Fornitore non è pertanto responsabile degli aspetti tecnici concernenti il dispacciamento e la riconsegna dell'energia elettrica, che sono disciplinati, salvo diversi accordi tra le Parti, da provvedimenti e normative delle autorità competenti per la disciplina dell'uso delle reti, ed attendono ai rapporti tra il Cliente e Terna S.p.a. ed il Distributore locale al quale ogni punto di prelievo, indicato dal Cliente nella Proposta, è collegato. Fatto salvo quanto stabilito dalle suddette norme e disposizioni, il Cliente non potrà esigere dal Fornitore riduzioni di corrispettivo, né potrà considerare attribuibili al Fornitore alcuna responsabilità, per danni o spese imputabili a disagi derivanti dalle attività di competenza di Terna S.p.a. e/o del Distributore locale. A titolo di esempio non esaustivo, non sono imputabili al Fornitore e non comporteranno alcun obbligo d'indennizzo o risarcimento da parte del Fornitore stesso interruzioni totali o parziali della fornitura, malfunzionamenti dei gruppi di misura, sbalzi di tensione e/o potenza, microinterruzioni, interruzioni o limitazioni della fornitura anche se dovute a cause accidentali e/o di forza maggiore come, a titolo di esempio non esaustivo, scioperi, atti di vandalismo, fenomeni atmosferici particolarmente violenti o qualsiasi tipo di danno causato a cose e/o persone dall'energia elettrica fornita.

5.2 Le forniture oggetto del presente Contratto non possono essere utilizzate per luoghi ed usi diversi da quelli indicati nel presente Contratto, né usufruite da terzi in alcuna misura, anche a titolo gratuito, senza un specifico consenso scritto da parte del Fornitore. Il Cliente s'impegna ad usare l'energia elettrica nel rispetto della normativa vigente.

5.3 Ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008 e s.m.i., tutti gli impianti presso gli immobili del Cliente devono essere eseguiti e mantenuti a regola d'arte da una ditta installatrice abilitata. I costi sono a carico del Cliente. Se i suddetti impianti non risultassero conformi alla normativa vigente e relative disposizioni di sicurezza, il Fornitore sarà impossibilitato ad attivare la fornitura o, se già attiva, dovrà richiederne la sospensione. Gli adeguamenti necessari per abilitare la fornitura sono a carico del Cliente.

5.4 I gruppi di misura installati presso i punti di fornitura indicati dal Cliente nella Proposta, ed i relativi sigilli, sono di proprietà del Distributore locale. Il Cliente, in qualità di custode costituito, risponde di tutti gli eventuali danni e/o manipolazioni ad essi arrecati. Al Cliente viene fatto divieto assoluto di spostare i gruppi di misura dai luoghi in cui sono stati installati.

5.5 Il Cliente s'impegna fin da subito a consentire l'accesso alla propria proprietà privata a tutto il personale del Fornitore, del Distributore locale e di qualsiasi altra società da questi designata, preposto a svolgere tutte le necessarie operazioni di propria pertinenza quali, a titolo di esempio non esaustivo, letture dei consumi, verifica delle condizioni di sicurezza, chiusura, sostituzione, sospensione per morosità ed operazioni di controllo in generale.

5.6 Il Cliente si impegna da subito a comunicare per iscritto tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento al Fornitore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, qualsiasi variazione, modifica e/o azione compiuta sul gruppo di misura e ad inviare al Fornitore relativa copia di tutti i verbali d'intervento rilasciati dal Distributore locale. Tutti gli oneri imputabili ad una comunicazione tardiva sono a carico del Cliente. In caso di modifica e/o sostituzione del gruppo di misura da non orario ad orario/per fasce, il Fornitore applicherà automaticamente i relativi adeguamenti di prezzi e condizioni tecnico/economiche, da valutare di volta in volta col Cliente e secondo del caso specifico, fatta salva la facoltà per il Cliente di avvalersi del diritto di cui all'art. 18.3.

5.7 Il Fornitore, in ogni momento e per proprio conto o su richiesta del Cliente, può richiedere al Distributore locale qualsiasi verifica dei gruppi di misura installati presso i punti di prelievo indicati dal Cliente nella Proposta, sostenendo le relative spese per la verifica qualora gli eventuali errori riscontrati non siano imputabili al Cliente.

5.8 Il Fornitore, secondo modalità di volta in volta concordate, può fornire assistenza e consulenza al Cliente per la verifica del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica consegnata dal Distributore competente ai punti di prelievo indicati dal Cliente nella Proposta.

ART. 6 ONERI, IMPOSTE E CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

6.1 Oltre ai corrispettivi per l'energia fornita, definiti nelle CE, applicati all'energia maggiorata per le perdite di rete in base al fattore fissato nell'allegato A alla Delibera ARG/elt 107/09 e s.m.i., al Cliente verranno fatturati: a) i corrispettivi per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura nonché le componenti A, UC, MCT previsti per il mercato libero di cui all'Allegato A della Delibera ARG/elt 199/11 e s.m.i. come fatturati dal Distributore locale anche se sospesi, mutati o differentemente nominati a seguito della sottoscrizione; b) i corrispettivi per i prelievi di energia reattiva secondo l'Allegato A della Delibera ARG/elt 199/11 e s.m.i.; c) i corrispettivi derivanti dal contratto di dispacciamento, come indicati nella Delibera 111/06 e s.m.i., applicati all'energia maggiorata delle perdite di rete quantificate in base al fattore fissato nell'allegato A alla Delibera ARG/elt 107/09 e s.m.i.. Qualora, al momento della fatturazione, tali corrispettivi non fossero resi disponibili da parte di Tema S.p.a., il Fornitore provvederà a calcolare l'ammontare dovuto dal Cliente applicando una stima di tali componenti sulla base dei dati storici pubblicati da Tema S.p.a.. Quando quest'ultima pubblicherà il consuntivo di tali valori, il Fornitore provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli; d) un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato al valore del corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) previsto dalla Delibera 156/07 e s.m.i., come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente; e) il corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Delibera 156/07 e s.m.i., come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente, per ogni richiesta inoltrata dal Fornitore al Distributore locale per conto del Cliente, come già indicato all'art. 4 del presente Contratto; f) i corrispettivi richiesti dal Distributore locale per i servizi di connessione come, a titolo di esempio non esaustivo, aumenti di potenza, sbruenti ed allacci, come indicato nell'Allegato C alla Delibera ARG/elt 199/11 e s.m.i.; g) eventuali corrispettivi applicati in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore pro tempore, in conseguenza di morosità del cliente per pregresse forniture di energia elettrica.

6.2 Sono interamente a carico del Cliente anche le imposte gravanti sul consumo di energia elettrica come definite dal D.LGS. 504/95 e s.m.i. e consultabili sul sito www.enerviva.it/normativa-energia/imposte-energia, che saranno esposte in fattura con voce separata. Qualora il Cliente sia nella posizione di richiedere l'applicazione di particolari agevolazioni sulle imposte, deve farne immediata richiesta unitamente alla sottoscrizione del presente Contratto e s'impegna fin da ora a rilasciare successivamente apposita dichiarazione conforme alla normativa, nei termini e nelle modalità che gli verranno indicate dal Fornitore. Il Cliente ha l'obbligo di comunicare per iscritto a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento al Fornitore qualunque variazione della propria posizione dichiarata al Fornitore in materia d'imposte per ogni singolo Punto di Prelievo indicato nella Proposta, entro 10 (dieci) giorni dalla soprappiuvata variazione. Tutte le eventuali sanzioni ed oneri gravanti sul Fornitore a causa di mancate, inesatte, incomplete e/o false dichiarazioni che il Cliente è tenuto a rendere al Fornitore, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultimo nei confronti del Cliente stesso.

6.3 Sono interamente a carico del Cliente l'imposta sul valore aggiunto e tutte le altre tasse, imposte e/o tributi previsti dalle leggi e/o normative, delibere e disposizioni. Le tasse, imposte e/o tributi introdotti successivamente alla stipula del presente Contratto, in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti, saranno a carico di una delle Parti o di entrambe le Parti a seconda di quanto indicato dalle relative disposizioni di legge.

6.4 Il Cliente Non Domestico che si trova nelle condizioni per richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta in relazione alla somministrazione di energia elettrica di cui al n. 103 della tabella A parte III allegata al DPR 633/72 e s.m.i., dovrà richiederlo al Fornitore utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito www.enerviva.it/modulistica. Qualora il Cliente non formalizzi al Fornitore la richiesta di agevolazione, la fatturazione avverrà con applicazione dell'IVA nella misura ordinaria. Il Cliente si impegna altresì a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'IVA ridotta.

6.5 Analogamente a quanto previsto nel punto che precede, il Cliente Non domestico che si trova nelle condizioni per richiedere l'emissione di fatture senza applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli effetti degli art. 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del DPR 633/72 e s.m.i., dovrà fornire idonea Dichiarazione d'Intento nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali. La suddetta Dichiarazione d'Intento dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione del Contratto per l'anno in corso, o comunque entro il mese precedente a quello di inizio del termine di validità della stessa. Per i contratti con durata diversa dall'anno solare o con durata pluriennale, la Dichiarazione d'Intento, con validità per legge riferita a ciascun anno solare, dovrà essere rinnovata entro il mese di dicembre con validità per l'anno solare successivo. Eventuali revocche delle predette Dichiarazioni d'Intento dovranno essere fatte pervenire al Fornitore entro il mese solare precedente la data di decorrenza delle stesse.

6.6 Tutti i corrispettivi applicati dal Fornitore per le forniture di energia elettrica ai punti di prelievo indicati dal Cliente nella Proposta, sono espressamente indicati nelle CE. Tutte le modalità e le tempistiche per la determinazione di eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei suddetti prezzi sono espressamente indicate nelle CE. Variazioni ed adeguamenti automatici dei prezzi non costituiscono modifiche al Contratto tali da richiedere le modalità di comunicazione di cui all'art. 18; in tali casi il Cliente è informato tempestivamente nella prima fattura in cui le modifiche risultano applicate. Qualora, nel corso di esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti o i parametri definiti dall'AEEGSI dovessero subire variazioni o ne dovessero essere introdotti di ulteriori, questi saranno automaticamente recepiti nelle condizioni applicate con la stessa decorrenza prevista dall'AEEGSI. Di dette variazioni sarà data informazione al Cliente nella prima fattura in cui queste modifiche troveranno applicazione.

6.7 Se il Cliente comunica al Fornitore una tipologia d'uso, per i punti di prelievo indicati nella Proposta, diversa da quella riscontrabile con il Distributore locale competente, il Fornitore applicherà, per i suddetti punti di prelievo, relative condizioni tecnico/economiche valide per la tipologia d'uso dichiarata dal Distributore locale. Sarà premura del Cliente, qualora lo ritenga necessario, avviare le relative procedure per adeguare la fornitura alle proprie esigenze.

ART. 7 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 La fatturazione da parte del Fornitore al Cliente, per i punti indicati nella Proposta, avverrà in osservanza di quanto previsto dalla Delibera ARG/com 202/09 e s.m.i. in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione.

7.2 La fatturazione avverrà con periodicità mensile ed avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi, sempre che tali dati siano resi disponibili al Fornitore dal Distributore locale.

7.3 Nel caso in cui i dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore si riserva la possibilità di fatturare in acconto i consumi sulla base del criterio di ricostruzione specificato nelle CE. Al ricevimento delle fatture emesse dal Distributore per il servizio di trasporto, il Fornitore provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli addebitando, relativamente al servizio di trasporto, i costi imputati dal Distributore locale stesso.

7.4 Il Cliente s'impegna a pagare l'intero importo indicato in fattura entro la data di scadenza nella stessa riportata, che comunque non sarà mai inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di emissione.

7.5 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato tramite addebito su conto corrente bancario o postale, o domiciliazione su carta di credito, a mezzo addebito diretto SEPA con valuta fissa per il beneficiario alla data di scadenza della fattura stessa. Sono ammesse le modalità di pagamento tramite bollettino postale o tramite bonifico, ma solo dopo espresso consenso scritto del Fornitore. Le modalità di pagamento saranno di volta in volta sempre indicate in fattura.

7.6 Ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, reclami e contestazioni avanzate dal Cliente non danno diritto di modificare o sospendere i pagamenti di fatture e relativi interessi di mora, parziali o totali. Il Fornitore si impegna a conguagliare eventuali costi derivanti da errori di calcolo con la prima fatturazione utile successiva al chiarimento della controversia, senza addebitare alcun interesse di mora nel caso di errori attribuibili al Fornitore stesso.

ART. 8 RITARDO DEI PAGAMENTI, SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E INTERESSI DI MORA

8.1 Nel caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture oltre la data di scadenza indicata nelle stesse, il Cliente dovrà corrispondere al Fornitore, oltre a tutto quanto avente diritto in base al presente Contratto ed oltre al corrispettivo dovuto, una somma pari agli interessi di mora calcolati così come previsto dal D.LGS. 231/02 e s.m.i. comprensivi di tutte le spese sostenute dal Fornitore per solleciti e riscossioni, sulla base del tasso di mora in vigore al momento dell'inadempimento, per tutti i giorni trascorsi dalla data di scadenza della fattura fino alla data dell'effettivo pagamento da parte del Cliente, senza alcuna necessità da parte del Fornitore di mettere in mora il Cliente. Tali interessi saranno calcolati in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di 7 (sette) punti percentuali.

8.2 Ai sensi della Delibera ARG/elt 4/08 e s.m.i., in caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, decorso il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di scadenza riportata nelle fatture stesse, il Fornitore avrà diritto di inviare al Cliente una formale diffida ad adempiere agli obblighi di cui al punto 7.4 e messa in mora. La comunicazione di costituzione in mora dovrà indicare il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della bolletta insoluita, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento, i tempi entro i quali, in costanza di mora, il Fornitore invierà al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura per morosità. La comunicazione dovrà inoltre specificare che, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, il Fornitore richiede al Distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il Distributore competente procede a sospendere la fornitura. Il tempo intercorrente tra l'inizio della raccomandata e l'attivazione della procedura di sospensione/riduzione della potenza per morosità sarà indicato nella raccomandata e non sarà mai inferiore a quanto previsto dalla delibera dell'AEEGSI ARG/elt 4/08 e s.m.i.. In particolare, in caso di costituzione in mora, il Cliente è tenuto al pagamento entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni solari dall'inizio al Cliente della raccomandata o a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di consegna della comunicazione di costituzione in mora inviata tramite PEC al Cliente o a 20 giorni solari dalla data di costituzione in mora, nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata. Decorsi ulteriori 3 giorni lavorativi da tale termine, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità.

8.3 L'eventuale pagamento da parte del Cliente a seguito della costituzione in mora di cui sopra, dovrà essere comunicato dal Cliente stesso al Fornitore a mezzo PEC, fax o raccomandata con avviso di ricevimento.

8.4 La procedura per la sospensione della fornitura non potrà avere riscontro se: a) i mancati pagamenti da parte del Cliente equivalgono ad importi che, singolarmente considerati, sono inferiori o uguali al valore medio stimato di una fattura o al valore della garanzia eventualmente rilasciata dal Cliente stesso; b) il Cliente rientra nella categoria dei "clienti finali non disalimentabili", così come previsto dalla Delibera ARG/elt n. 4/08 e s.m.i.. In tal caso, se il Cliente non provvede al saldo di quanto dovuto ai sensi del presente Contratto, il Fornitore potrà risolvere i contratti di trasporto e dispacciamento per i punti interessati ed il Distributore locale provvederà a trasportare i suddetti punti nei contratti di dispacciamento di relativa competenza presso il servizio di Maggior Tutela o il competente esercente la Salvaguardia.

8.5 Nei casi di sospensione e/o di risoluzione, è fatto salvo il diritto del Fornitore a ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e/o di eventuale riattivazione, fermo restando il risarcimento del maggior danno. L'eventuale riattivazione richiesta dal Cliente sarà subordinata alle tempistiche del Distributore e gli oneri ad essa connessi saranno a carico del Cliente.

8.6 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore delle disposizioni previste dall'AEEGSI per la costituzione in mora e per la richiesta di sospensione della fornitura per morosità, questo è tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti dalla delibera dell'AEEGSI 67/2013/R/com "Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in materia di costituzione in mora" e s.m.i. e riportati in allegato al Contratto.

ART. 9 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

9.1 Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di energia elettrica, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto, in quanto inerenti aspetti e problematiche tecniche di competenza del Distributore locale. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica oggetto del presente Contratto quali, a titolo esemplificativo: tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento del Cliente alla rete elettrica, restano di esclusiva competenza del Distributore locale competente alla quale i siti risultano collegati e nei confronti esclusivi del quale il Cliente potrà rivolgere eccezioni e/o richieste anche di risarcimenti. Il Fornitore, in qualità di Cliente grossista ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.LGS. 79/99, non risponde di eventuali danni subiti dal Cliente in conseguenza di disservizi o manutenzione degli elementi di rete, essendo il Fornitore un Grossista che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, di trasmissione e/o di distribuzione che sono attività svolte da altri soggetti. Inoltre il Fornitore non è responsabile dell'eventuale inadeguatezza degli impianti del Cliente rispetto alle vigenti leggi antifortunistiche ed a specifiche norme tecniche.

9.2 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

ART. 10 GARANZIE DI PAGAMENTO

10.1 Il Fornitore si riserva il diritto di effettuare analisi sulla solvibilità del Cliente, prima della stipula del Contratto ed, a propria discrezione insindacabile, per tutto il periodo della fornitura, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

10.2 Il Fornitore, a propria discrezione insindacabile, qualora avesse motivo di ritenere il Cliente potenzialmente non solvibile, si riserva il diritto di non avviare la fornitura, o di risolvere il Contratto se già attiva, in assenza del rilascio immediato di una fidejussione o del pagamento di un deposito cauzionale da parte del Cliente. Il Fornitore richiederà al Cliente la fidejussione o un deposito cauzionale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'obbligo di doverne giustificare la motivazione. Se tale garanzia (fidejussione o deposito cauzionale) non sarà rilasciata al Fornitore dal Cliente entro 7 (sette) giorni solari dalla richiesta, il Fornitore avrà facoltà di negare le forniture richieste ed, a propria discrezione insindacabile, di risolvere il Contratto.

10.3 La garanzia (fidejussione o deposito cauzionale) dovrà essere emessa fino alla concorrenza di un importo complessivamente pari a minimo di 3 (tre) mesi e al massimo di 6 (sei) mesi di fornitura media stimata, Iva e imposte comprese.

10.4 La garanzia dovrà avere validità per tutta la durata del Contratto e fino al terzo mese successivo alla fine del periodo di fornitura.

10.5 La fidejussione dovrà essere rilasciata con espresa rinuncia da parte del fidejussore di quanto previsto dagli artt. 1944 e 1957 del Codice Civile. Il Fornitore può usare la fidejussione rilasciata dal Cliente a copertura dei propri crediti in caso d'insolvenza del Cliente, in ogni momento della fornitura. Se il Fornitore utilizza la fidejussione a copertura dei propri crediti verso il Cliente, quest'ultimo dovrà reintegrare la fidejussione entro 10 (dieci) giorni solari dal suo utilizzo, pena la risoluzione del Contratto.

10.6 In caso di mancato rilascio della predetta garanzia (fidejussione o deposito cauzionale) da parte del Cliente entro i termini previsti, il Fornitore ha facoltà di non dare corso alla somministrazione ovvero di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti del successivo art. 12.

ART. 11 RECESSO

11.1 Ai sensi della Delibera AEEGSI 144/07 e s.m.i. in materia di recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica ai Clienti finali, fatto salvo il diritto di ripensamento di cui all'art. 13, il Cliente domestico può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento e con preavviso di almeno 1 (uno) mese, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Fornitore. Se il recesso è esercitato dal Cliente domestico con lo scopo di cambiare fornitore, tale comunicazione di recesso dovrà pervenire al Fornitore tramite il nuovo fornitore.

11.2 Ai sensi della Delibera AEEGSI 144/07 e s.m.i. in materia di recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica ai Clienti finali, il Cliente Non domestico alimentato in bassa tensione può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento e con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Fornitore. Se il recesso è esercitato dal Cliente Non domestico alimentato in bassa tensione con lo scopo di cambiare fornitore, tale comunicazione di recesso dovrà pervenire al Fornitore tramite il nuovo fornitore, o tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata dal Cliente direttamente al Fornitore

specificando che tale recesso viene esercitato per cambio fornitore. Nel caso in cui il Cliente sia titolare anche di un solo Punto di prelievo connesso in media o alta tensione, il termine di preavviso per il recesso è, salvo diversa pattuizione, di almeno 12 (dodici) mesi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Fornitore.

11.3 Il Cliente Non domestico alimentato in media o alta tensione può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento e con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Fornitore.

11.4 Le Parti concordano che nel caso di mancato rispetto dei tempi di preavviso previsti ai commi 11.1, 11.2 e 11.3, il Fornitore, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, si riserva di fatturare al Cliente, per ciascuna fornitura, una penale determinata come segue: a) per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore od uguale a 17 kW la penale è costituita da un importo fisso di 50 € (cinquanta/00) e da un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 5 € (cinque/00) per ogni kW di potenza disponibile; b) per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 17 kW la penale è costituita da un importo fisso di 100 € (cento/00) e da un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 10 € (dieci/00) per ogni kW di potenza disponibile.

11.5 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere al fine di cessare la fornitura, può farlo in qualunque momento senza alcun preavviso e senza oneri, inviando con qualunque mezzo comunicazione scritta al Fornitore.

11.6 Nel caso di recesso da parte del Fornitore il preavviso necessario è di almeno 6 (sei) mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione, da manifestarsi a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

11.7 A seguito di recesso anticipato, sono a carico del Cliente tutti gli eventuali costi che Terna S.p.a. ed il Distributore locale dovessero pretendere dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento di danni ulteriori, a seguito della necessaria risoluzione del contratto di dispacciamento e del contratto di trasporto, risolti i quali, il presente Contratto si risolve di diritto.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto in altre clausole del presente Contratto, il Fornitore potrà dichiarare risolto il presente Contratto, mediante semplice dichiarazione scritta dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva, da inviare a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento al Cliente, qualora si verificasse una delle seguenti condizioni: a) prelievo fraudolento, manomissione e rottura dei sigilli del contatore ovvero utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto o alla normativa applicabile; b) il Cliente non risulti titolare della capacità di stipulare il Contratto; c) revoca o comunque mancato mantenimento della procedura di addebito diretto del pagamento delle fatture su conto corrente bancario (addebito diretto SEPA); d) invalida oppure mancata costituzione o ricostituzione della garanzia richiesta all'art 10 entro i termini richiesti, salvo che il relativo obbligo non sia espressamente derogato per accordo scritto fra le Parti; e) ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione della compagnia di assicurazione o bancaria, con la quale la stessa segnala il venir meno anche parziale della copertura assicurativa o bancaria di cui all'art. 10 del presente Contratto, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del Cliente, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie del Cliente; f) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei Protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive o comunque il Fornitore abbia notizia che è stato elevato protesto nei confronti del Cliente; g) il Cliente sia in stato di insolvenza, sia dichiarato fallito, assoggettato ad altra procedura concorsuale, vi sia stato depositato un'istanza di fallimento o instaurazione di altra procedura concorsuale ad eccezione di istanze temerarie e salva la possibilità di dimostrare la manifesta infondatezza della procedura instaurata ovvero in caso di messa in liquidazione o avvio di una qualsiasi procedura volta allo scioglimento o alla liquidazione del Cliente; h) interruzione o sospensione dell'attività produttiva del Cliente; i) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente; l) in caso di forza maggiore, quale definita nel successivo art. 15; m) risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento; n) mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, relative al presente Contratto, per un periodo superiore a 25 (venticinque) giorni dalla data di scadenza delle stesse; o) il Cliente risulti inadempiente ad uno degli obblighi previsti dal presente Contratto.

ART. 13 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

13.1 Qualora la conclusione del contratto con un Cliente Domestico sia avvenuta mediante forme di comunicazione a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali del Fornitore, ai sensi di quanto previsto nel D.LGS. 206/2005, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante l'invio al Fornitore entro il suddetto termine di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata (PEC). Il Cliente Domestico ha la facoltà di richiedere l'attivazione della fornitura entro la scadenza del periodo di ripensamento. In tal caso, qualora il Cliente eserciti comunque la facoltà di ripensamento, è tenuto a corrispondere al Fornitore gli eventuali costi generati rispetto a tutte le prestazioni previste dal Contratto. In ogni caso, restano a carico del Cliente gli oneri per la trasmissione della comunicazione di recesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di connessione in caso di trasmissione telematica, i costi postali per l'invio della documentazione in formato cartaceo o i costi telefonici per l'invio tramite fax).

ART. 14 CONDIZIONI SOSPENSIVE PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

14.1 L'attivazione della fornitura è sospensivamente condizionata, per i soli clienti domestici al decorso del termine di 14 (quattordici) giorni per l'esercizio del diritto di ripensamento di cui all'art. 13 salvo espressa volontà da parte del Cliente domestico di procedere con l'attivazione anche prima della scadenza dei 14 giorni dalla data di conclusione del Contratto e, per tutti i clienti, al decorso del termine di preavviso, previsto dalla Delibera AEEGSI 144/07 s.m.i., per il recesso dal contratto col precedente fornitore.

14.2 L'attivazione della fornitura è altresì sospensivamente condizionata: a) al buon esito delle operazioni di switching, secondo quanto previsto dalla Delibera ARG/elt 42/08 e s.m.i.; b) ad eventuale richiesta d'indennizzo da parte di un precedente fornitore pervenuta al Distributore locale, ai sensi della Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i.; c) quando, in caso di switching, il punto di prelievo indicato dal Cliente nella Proposta risulti già sospeso per morosità o sia pervenuta al Distributore locale una richiesta di sospensione, ai sensi di quanto previsto Delibera AEEGSI 4/08 e s.m.i.; d) in caso di errato o falso, totale o parziale, inserimento dei dati forniti dal Cliente nella Proposta.

14.3 Se per cause non imputabili al Fornitore, la data di inizio fornitura per il punto di prelievo indicato dal Cliente nella Proposta non risulti compatibile con la data di decorrenza del servizio di trasporto, la decorrenza della fornitura di energia elettrica per il medesimo punto si intenderà differita alla prima data utile successiva, che sarà comunicata quanto prima dal Fornitore al Cliente con comunicazione scritta specificando le cause che l'hanno determinata.

ART. 15 FORZA MAGGIORE

15.1 Con eccezione per le obbligazioni riguardanti il pagamento di somme in denaro, le Parti non sono tra loro responsabili per gli inadempimenti attribuibili a cause di forza maggiore e/o qualunque causa al di fuori del controllo delle Parti stesse.

15.2 Sono da intendersi cause di forza maggiore, a titolo di esempio non esaustivo, atti, eventi e circostanze impossibili per le Parti da prevedere, prevenire o scansare usando normale attenzione e buon senso, tutte le leggi, decreti e/o ingiunzioni da parte di tutte le istituzioni che regolamentano il mercato dell'energia elettrica che rendono alle Parti impossibile adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi del presente Contratto, tutti gli scioperi nazionali e/o di categoria, fatta eccezione per quelli determinati o riconducibili alla Parte che invoca la forza maggiore, eventi atmosferici particolarmente violenti recanti danni agli impianti di trasporto e consegna dell'energia elettrica.

15.3 La Parte che invoca una causa di forza maggiore, scatenante una sospensione, in tutto o in parte, degli obblighi sanciti dal presente Contratto, deve darne comunicazione all'altra Parte per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento specificando in maniera dettagliata la natura della suddetta causa di forza maggiore, la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, al fine di individuare le migliori modalità d'intervento per limitare, correggere e/o porre fine alla causa di forza maggiore scatenante la sospensione stessa.

15.4 Fermo restando la dichiarata intenzione della Parti a compiere ogni sforzo per arrivare quanto prima ad una soluzione, la Parte che subisce l'inadempimento ha la facoltà di recedere dal presente Contratto dandone comunicazione per iscritto all'altra Parte a mezzo raccomandata a/r con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO

16.1 Il Fornitore potrà cedere insindacabilmente il presente Contratto, o crediti/debiti legati al Contratto, ad altre società autorizzate alla vendita di energia elettrica ai sensi della normativa vigente, dandone avviso al Cliente, che assicurino l'invarianza dei diritti del Cliente ed i livelli di qualità del servizio, fermo il diritto di recesso da parte del Cliente di cui all'art. 11. Il Cliente, ai sensi dell'art. 1407 del Codice Civile, s'impegna fin da ora a prestare il proprio consenso al Fornitore per tale eventuale cessione.

16.2 È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto da parte del Fornitore. Qualora il Fornitore autorizzi in tal senso il Cliente, quest'ultimo sarà liberato dalle obbligazioni che gli derivano dal presente Contratto solo se le obbligazioni di pagamento facenti capo al Cliente siano state da questo integralmente saldate e se il terzo cessionario abbia accettato di prestare al Fornitore tutte le garanzie di cui all'art. 10, eventualmente richieste.

ART. 17 INSERIMENTO AUTOMATICO DI CONDIZIONI IMPOSTE DA LEGGI E PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

17.1 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che dovessero risultare incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti. Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Contratto e nei suoi allegati sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Delibere AEEGSI sono, inoltre, disponibili nel sito web www.autorita.energia.it.

17.2 Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di cui al punto precedente, non fossero suscettibili di inserimento automatico nel Contratto, le Parti provvedono di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.

ART. 18 MODIFICA UNILATERALE AL CONTRATTO E AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI ECONOMICI

18.1 Il Contratto è da considerarsi modificato di diritto con il recepimento di nuove clausole obbligatorie definite dall'AEEGSI e/o da qualsiasi altra autorità competente.

18.2 Il Fornitore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni economiche di fornitura previste nelle CE e/o le condizioni contrattuali del presente Contratto per, a titolo di esempio non esaustivo, insorti motivi di natura commerciale o gestionale, di natura tecnica, per motivi legati alla variazione dei presupposti economici di approvvigionamento, o per il mutamento di leggi e provvedimenti da parte delle autorità competenti.

18.3 Il Fornitore comunicherà in forma scritta mediante comunicazione separata rispetto ai documenti di fatturazione le suddette modifiche di cui al precedente punto con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla decorrenza delle stesse modifiche. La decorrenza si intende dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.

18.4 La suddetta comunicazione delle modifiche sarà denominata "Proposta di modifica unilaterale del Contratto" e conterrà la descrizione completa dei contenuti e degli effetti delle modificazioni proposte oltre alla decorrenza delle nuove condizioni. Il Cliente, in caso di dissenso, può esercitare il diritto di recesso senza oneri tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso, rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni, di 1 (uno) mese solare per clienti domestici e di 60 (sessanta) giorni solari per clienti non domestici.

ART. 19 CESSIONE, AFFITTO, USUFRUTTO DI AZIENDA

19.1 In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore. Il Cliente rimarrà quindi obbligato in via solidale per l'adempimento del Contratto, fatto salvo esplicita dichiarazione scritta da parte del Fornitore.

ART. 20 REGISTRAZIONE

20.1 Ai sensi del DPR 131/86 e s.m.i. il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed il relativo onere grava sulla Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.LGS. 196/03 e s.m.i., in tema di trattamento dei dati personali, il Fornitore ed il Cliente dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informati circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati, anche mediante strumenti e procedure informatiche, per l'esecuzione del presente Contratto e di esprimere, con la sottoscrizione dello stesso, il reciproco consenso a trattare e comunicare i dati raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione e secondo quanto indicato dal Cliente nell'apposita sezione denominata "Informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 196/03" allegata al presente Contratto.

ART. 22 RISERVATEZZA

22.1 Durante il periodo di durata del Contratto e per i 2 (due) anni successivi alla scadenza e/o anticipata risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso, ciascuna Parte si impegna a non divulgare informazioni relative al Contratto stesso se non con espresso consenso dell'altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del Contratto.

ART. 23 RINVIO A NORME E LEGGI

23.1 Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle deliberazioni dell'AEEGSI e alle norme del Codice Civile, laddove applicabili.

ART. 24 MODIFICHE

24.1 Eventuali modifiche al Contratto, diverse da quelle di cui all'art. 18, potranno essere concordate dalle Parti solo per iscritto.

ART. 25 COMUNICAZIONI

25.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto (a mezzo PEC, e-mail, fax, raccomandata a/r) agli indirizzi indicati nel presente Contratto.

25.2 I riferimenti del Fornitore per le comunicazioni, i reclami o le richieste di informazione sono i seguenti: Enervia S.r.l., Via San Matteo 5, IT-06081 Assisi PG, Numero Verde 800.126.920, Fax 075.900.6442, Email servizioclienti@enervia.it, PEC info@pec.enervia.it, Web www.enervia.it.

25.3 Deve altresì essere trasmessa per iscritto al Fornitore, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i Punti di Prelievo.

25.4 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

25.5 Restano salve le disposizioni che prevedono una specifica modalità invio delle comunicazioni, come definite nel Contratto o disposte dalle autorità competenti.

ART. 26 RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

26.1 Ai sensi della Delibera ARG/com n. 164/08 e s.m.i. in materia di qualità dei servizi di vendita di energia elettrica, ogni reclamo o richiesta di informazioni da parte del Cliente deve pervenire in forma scritta al Fornitore.

26.2 Per la comunicazione di reclami il Fornitore mette a disposizione del Cliente un apposito modulo, compilabile dal proprio sito all'indirizzo www.enervia.it/reclami. Qualora il Cliente non intenda avvalersi di tale modulo, dovrà avere cura di inserire nella propria comunicazione, oltre la descrizione dettagliata del reclamo, i seguenti requisiti minimi obbligatori: a) nome e cognome/ragione sociale; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale, se diverso da quello della fornitura, o telematico; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo (nel caso specifico energia elettrica).

26.3 Il Fornitore risponderà entro i termini e nelle modalità stabilite dall'AEEGSI.

ART. 27 RICHIESTA DATI CATASTALI

27.1 Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 comma 333 della L. 311/04, il Fornitore chiede al Cliente, per ogni punto di prelievo presso cui è attivata la fornitura, la compilazione dello specifico modulo di comunicazione dei dati catastali relativo ai dati catastali dell'immobile che saranno trasmessi all'Anagrafe Tributaria.

27.2 La mancata comunicazione da parte del Cliente dei dati richiesti potrà essere segnalata all'Anagrafe Tributaria dietro loro specifica richiesta.

27.3 Il Cliente dichiara di aver ricevuto dal Fornitore il modulo per la comunicazione dei dati catastali e che provvederà ad inviarlo al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dall'attivazione della fornitura. In caso di mancata ricezione della suddetta comunicazione da parte del Fornitore o di errata comunicazione da parte del Cliente, il Cliente manleva il Fornitore da qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

ART. 28 ANNULLAMENTO DI PRECEDENTI ACCORDI

28.1 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le Parti avente lo stesso oggetto.

ART. 29 LEGGE, ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

29.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

29.2 Il Fornitore elegge domicilio presso la propria sede legale. Il Cliente elegge domicilio presso la propria residenza di cui alla Proposta se Cliente domestico, o presso la propria sede legale di cui alla Proposta se Cliente Non domestico.

29.3 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto e dei relativi Allegati, il Foro competente in via esclusiva è quello del Cliente nel caso in cui il Cliente sia un consumatore ai sensi del D.LGS. 206/05; in tutti gli altri casi il Foro competente in via esclusiva è quello di Perugia.

Luogo:

Data:

Firma
(e Timbro se
Azienda):

